

SISTEMA INTEGRATO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE E DEL PERSONALE

ART. 11 - ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Il sistema prevede cinque livelli di attribuzione di punteggio. Per ogni livello è previsto un valore minimo di ingresso collegato alla scala di valutazione.

Il Livello E corrisponde a valutazioni inferiori alla dimensione dell'adeguatezza pari al **70%**.

Il collocamento in questo livello produce gli effetti previsti dalla legge e dal contratto per i casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance.

Il Livello D rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l'ingresso in tale livello è associato a valutazioni maggiori o uguali al **70%** e fino a **79,99%**.

Il livello C è associato a valutazioni comprese tra **80%** e **89,99%**.

Il livello B è associato a valutazioni comprese tra **90%** e **94,99%**.

Il livello A rappresenta il livello più alto: l'ingresso in tale livello è associato a valutazioni maggiori o uguali al **95%**.

L'attribuzione dell'incentivo legato alla performance è direttamente proporzionale al punteggio ottenuto.

Il personale collocato in livello A è ammesso a concorrere all'attribuzione degli incentivi eventualmente collegati alla dimensione dell'eccellenza.